

Roma, 1 settembre 2016

Ai Presidenti e Direttori

Prot. n. 045/2016/AS/gg

-ASSTRA  
-UTILITALIA

LORO SEDI

**Oggetto: Accordo interconfederale sull'apprendistato di primo e terzo livello – nota illustrativa di Confservizi**

Con l'Accordo Interconfederale del 19 luglio 2016, che si allega, Confservizi, CGIL, CISL e UIL hanno disciplinato gli aspetti retributivi e normativi demandati alla contrattazione collettiva di livello interconfederale o nazionale (art. 42, comma 5, del Decreto Legislativo n. 81/2015) relativamente a:

- l'apprendistato di primo livello, finalizzato al conseguimento di una qualifica o diploma del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), di un diploma statale di istruzione secondaria superiore o di un certificato di specializzazione tecnica superiore (art. 43 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81);
- l'apprendistato di terzo livello, o "di alta formazione e di ricerca", finalizzato al conseguimento di un titolo di studio universitario o di un diploma di istruzione tecnica superiore (ITS), ovvero ad attività di ricerca o allo svolgimento del praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche (art. 45 del citato Decreto).

Si evidenziano di seguito i punti principali dello stesso.

L'Accordo ha carattere cedevole rispetto ai vari CCNL, ai quali spetterà individuare disposizioni specifiche di settore, in linea con quanto già avvenuto per l'apprendistato professionalizzante con l'Accordo interconfederale del 24 aprile 2012.

Per quanto concerne gli aspetti di carattere lavoristico non disciplinati direttamente dall'Accordo, lo stesso prevede la possibilità di fare riferimento, in via suppletiva e nelle more di una specifica regolamentazione da parte dei singoli CCNL, a quanto stabilito da questi ultimi per l'apprendistato professionalizzante.

In primo luogo viene precisato che nel piano formativo individuale, la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e quella relativa alla disciplina lavoristica di riferimento sono incluse tra i contenuti da svolgere nelle ore di formazione a carico dell'azienda.

L'Accordo rimette alle parti del contratto individuale la facoltà di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria della prestazione lavorativa di durata superiore a 30 giorni.

## **Inquadramento**

Apprendistato di primo livello.

Inquadramento al livello convenzionale coerente con il percorso di studio svolto.

Apprendistato di terzo livello.

Sottoinquadramento dell'apprendista rispetto al livello di destinazione finale, in misura differenziata a seconda della durata del percorso formativo:

- due livelli inferiori a quello di destinazione finale per la prima metà del periodo di apprendistato ed un livello inferiore per la seconda metà, nei percorsi formativi di durata superiore all'anno;
- un livello inferiore a quello di destinazione finale nei percorsi formativi di durata fino ad un anno.

## **Retribuzione**

Per entrambe le tipologie di apprendistato in esame:

- nessun corrispettivo è dovuto per le ore di formazione svolte presso l'istituzione scolastica/formativa;
- le ore di formazione in azienda sono retribuite al 10%.

Per le ore di effettivo lavoro:

Apprendistato di primo livello: percentuale non inferiore al 45%, 55%, 65% o 70%, della retribuzione corrispondente all'inquadramento, in funzione dell'anno del percorso formativo (primo, secondo, terzo o quarto) in cui l'apprendistato ha inizio, facendo riferimento all'anno di corso di studi frequentato dall'apprendista nel momento di stipula del contratto.

Si rinvia in ogni caso alla tabella allegata in calce all'accordo per individuare la percentuale applicabile nel caso concreto.

Apprendistato di terzo livello: retribuzione corrispondente all'inquadramento attribuito (due livelli o un livello "sotto", secondo i casi).

Con i migliori saluti.

Referente Area Sindacale

Adolfo Spaziani

